# DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

## 145 / 2019 del 14/05/2019

***Oggetto*: CONVENZIONE TRA ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E AREU PER IL SUPPORTO E LA GESTIONE DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSONALE.**

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA – VIA A. CAMPANINI 6 - 20124 MILANO
TEL. 02.671291 – TELEFAX 02.67129002 – COD.FISC. E P. IVA 03128170135
PROTOCOLLO@PEC.AREU.LOMBARDIA.IT WWW.AREU.LOMBARDIA.IT

Copia informatica per consultazione

**OGGETTO:** CONVENZIONE TRA ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E AREU PER IL SUPPORTO E LA GESTIONE DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSONALE.

vista la seguente proposta di deliberazione n. 174/2019, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che AREU ha riscontrato una contingente difficoltà nello svolgimento di alcune attività amministrative nell'ambito del reclutamento del personale dipendente, per carenza di personale presso la S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane;

**RICHIAMATE** le note:

- prot. AREU n. 9462 del 25.10.2018 con la quale AREU ha chiesto all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Milano supporto amministrativo, comprensivo della funzione di segretario, per alcune procedure concorsuali dirigenziali;
- prot. AREU n. 513 del 15.01.2019 con la quale l'ATS di Milano si è resa disponibile a fornire le prestazioni richieste;

**PRESO ATTO** che, al fine di garantire il supporto di cui sopra si è convenuto di attivare una collaborazione con l'ATS di Milano per acquisire le competenze, l'esperienza e la professionalità del personale dipendente in servizio presso l'ATS stessa, coerentemente con le esigenze di AREU;

**VISTO** l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**RICHIAMATA** la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

**DATO ATTO** che la collaborazione in oggetto sarà effettuata al di fuori dell'orario di servizio, con presenza presso la sede di AREU, per un minimo di n. 4 ore ad accesso, o presso la sede dell'ATS e/o altre sedi, limitatamente al tempo effettivamente impiegato per l'attività richiesta da AREU;

**PRECISATO**, altresì, che AREU corrisponderà ad ATS di Milano per l'attività svolta, presso AREU o ATS, un compenso lordo pari ad € 32,50/ora, o maggiorato in proporzione alle ore/minuto effettivamente svolte, oltre IVA, da intendersi comprensivo di ogni spesa e degli oneri fiscali e contributivi (IRAP ecc.), qualora dovuti per legge;

**PRESO ATTO** della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

**DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il testo della convenzione (allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) tra AREU e l'ATS di Milano, avente ad oggetto il supporto e la gestione dell'attività amministrativa nell'ambito delle procedure di selezione del personale, al fine di acquisire le competenze, l'esperienza e la professionalità del personale dipendente in servizio presso l'ATS stessa, coerentemente con le esigenze di AREU e con le modalità pattuite;
2. di prendere atto che la predetta convenzione decorre dalla data di sottoscrizione sino a tutto il 30.06.2020, con esclusione del tacito rinnovo;
3. di stabilire che la collaborazione in oggetto sarà effettuata al di fuori dell'orario di servizio, con presenza presso la sede di AREU, per un minimo di n. 4 ore ad accesso, o presso la sede dell'ATS e/o altre sedi, limitatamente al tempo effettivamente impiegato per l'attività richiesta da AREU;
4. di dare atto che la predetta convenzione viene sottoscritta ai sensi:
    - dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
    - della L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa oraria pari ad € 32,50/ora, o maggiorata in proporzione alle ore/minuto effettivamente svolte, oltre IVA, da intendersi comprensivo di ogni spesa e degli oneri fiscali e contributivi (IRAP ecc.), qualora dovuti per legge, la quale sarà contabilizzata nel Bilancio di esercizio degli anni 2019-2020 al conto n. 30.20.33.37 "ALTRE CONSULENZE NON SANITARIE ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE" della contabilità aziendale;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Il/La proponente del provvedimento Luca Filippo Maria Stucchi

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Milano
Città Metropolitana

AREU
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
Regione Lombardia

# Convenzione
# tra l'ATS della Città Metropolitana di Milano e l'AREU per il supporto e la gestione di attività amministrative nell'ambito delle procedure di selezione del personale.

_____

Tra

**l'Agenzia di Tutela della Salute Città Metropolitana di Milano** (di seguito denominata ATS), con sede in Milano, Corso Italia 19, rappresentata dal proprio Direttore Generale dott. Walter Bergamaschi;

e

**l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza**, (di seguito denominata AREU), con sede in Milano, Via Alfredo Campanini 6, rappresentata dal proprio Direttore Generale dott. Alberto Zoli;

Premesso che:

- ✓ è stata riscontrata la contingente difficoltà dell'AREU di svolgere alcune attività amministrative nell'ambito delle procedure di reclutamento di personale dipendente, per carenza di personale presso la specifica Unità Organizzativa;
- ✓ le Parti si sono rese disponibili a gestire, attraverso l'istituto della Convenzione, l'utilizzo delle conoscenze e delle competenze professionali del personale dell'ATS;

Tutto quanto premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue.

**Articolo 1 – Oggetto**

L'ATS si impegna, nei confronti di AREU, a prestare attività di supporto amministrativo e di consulenza finalizzata allo svolgimento di attività amministrative nell'ambito delle procedure di reclutamento di personale dipendente per l'area del Comparto e per le aree Dirigenziali. Tali attività vengono effettuate per il tramite di personale ATS della UOC Risorse Umane e Organizzazione, che, sulla base del curriculum e dello stato di servizio, dimostra di possedere le necessarie competenze ed esperienze per svolgere l'incarico di cui alla presente Convenzione.
La Convenzione ha inoltre la finalità di sviluppare sinergie tra gli operatori ATS e AREU, attraverso lo scambio reciproco di conoscenze professionali specifiche e l'approfondimento di procedure amministrative del settore delle procedure concorsuali pubbliche nel SSN.

Le attività oggetto della presente Convenzione riguardano l'espletamento di attività di supporto amministrativo, anche con finalità formativa, nell'ambito delle procedure di reclutamento, con riguardo alle seguenti attività:

- ✓ attività di valutazione titoli procedure concorsuali/avvisi pubblici, nel rispetto della normativa specifica di settore;
- ✓ partecipazioni ad attività di segreteria in commissioni concorsuali;
- ✓ altre attività per le quali possa manifestarsi nel corso dello svolgimento delle procedure la necessità di supporto amministrativo o consulenza nell'ambito delle procedure di selezione del personale, nel rispetto della peculiare normativa legata al reclutamento nel settore sanitario pubblico.



Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis

Imposta di bollo pari a € 16,00; assolta virtualmente ex art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFICIALE.0001467. 04-01-2017-U

Copia informatica per consultazione

Le responsabilità (contabile, amministrativa e civile) derivanti dalle attività oggetto della presente convenzione fanno capo:

- all'AREU per gli aspetti decisionali contenuti negli atti presupposti e nelle disposizioni dettate dall'AREU stessa;
- all'ATS per la corretta esecuzione delle attività richieste da AREU e per il rispetto dei termini degli adempimenti derivanti dall'attuazione della presente convenzione.

In ogni modo, tenuto conto che le procedure di reclutamento del personale si concludono con provvedimenti adottati dal Direttore Generale dell'AREU, tutte le attività istruttorie svolte secondo principi di correttezza e buona fede in forza della presente Convenzione sono da intendersi assunte e ratificate da AREU, con assunzione di responsabilità da parte del Direttore Generale dell'AREU.

**Articolo 2 – Modalità di svolgimento**
L'attività di cui alla presente Convenzione verrà effettuata da parte del personale ATS della UOC Risorse Umane e Organizzazione che ATS provvederà a individuare e a comunicare ad AREU con successiva nota.
Compatibilmente con i normali compiti istituzionali e con le esigenze organizzative della struttura di riferimento, l'attività sarà svolta al di fuori dell'orario di servizio dovuto all'ATS.

L'ATS autorizza il proprio personale impegnato nello svolgimento delle sopraindicate attività ad accedere presso AREU, quando utile e necessario alla gestione delle attività oggetto della presente Convenzione, a seguito delle esigenze in capo ad AREU, compatibilmente con gli impegni istituzionali richiesti da ATS.

Su richiesta di AREU, i dipendenti ATS potranno offrire il proprio supporto articolando la collaborazione, di norma, su accessi giornalieri di minimo 4 ore a seconda delle necessità espresse da AREU.

Quando ritenuto più opportuno da AREU, l'attività di supporto potrà essere svolta anche presso la sede dell'ATS attraverso strumenti informatici (e-mail e abilitazioni a software specifici) o telefonici per una durata effettiva dell'attività.

Le Parti concordano che AREU attesterà, alla fine di ciascun mese, l'avvenuto svolgimento dell'attività di supporto, da parte di ciascun singolo dipendente dell'ATS, trasmettendo il riepilogo mensile delle presenze in AREU, nonché attesterà l'avvenuto svolgimento delle attività richieste a distanza. In relazione a tale seconda fattispecie, ATS provvederà mensilmente a comunicare ad AREU le ore di supporto svolta a distanza. ATS decurterà quindi tali ore dal cartellino mensile dei dipendenti interessati, previo riscontro del direttore dell'UOC Risorse Umane e Organizzazione.

Il personale dell'ATS impiegato concorda i periodi di ferie secondo criteri che non rechino pregiudizio al corretto completamento delle procedure oggetto della convenzione e più in generale alla collaborazione con l'AREU.

**Art. 3 – Definizione del trattamento funzionale del personale**
L'ATS si impegna a fornire la collaborazione a favore di AREU mettendo a disposizione l'impiego del proprio personale, secondo le mansioni del profilo professionale di appartenenza, nel rispetto dell'incarico assegnato a senza alcun pregiudizio per lo sviluppo della carriera.
Il temporaneo impiego dei dipendenti dell'ATS in attività svolte a favore dell'AREU non dà luogo né alla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti con l'ATS, né ad un trasferimento o ad una mobilità. Il



Copia informatica per consultazione 

personale coinvolto nell'esecuzione della convenzione resta giuridicamente dipendente dell'Ente di appartenenza.

**Art. 4 – Determinazione del compenso**
L'AREU corrisponderà all'ATS per l'attività svolta, presso AREU o presso ATS, un compenso lordo di 32,50 euro/ora, o maggiorato in proporzione alle ore/minuto effettivamente svolte, oltre IVA di legge, da intendersi comprensivo di ogni spesa e degli oneri fiscali e contributivi (IRAP, ecc.), qualora dovuti per legge.

**Art. 5 – Fatturazione/pagamento**
Il versamento del corrispettivo avverrà da parte dell'AREU a seguito di emissione di fattura da parte dell'ATS, nella quale saranno indicate le modalità di pagamento. Nessun pagamento diretto al personale coinvolto dovrà essere effettuato, a nessun titolo, da parte dell'AREU, la quale dovrà versare tutti i compensi direttamene ed integralmente all'ATS, che, a sua volta, provvederà a corrispondere ai dipendenti individuati quanto di spettanza, ai sensi della normativa vigente.

**Art. 6 – Rapporti amministrativo/economici**
Tutti i rapporti di carattere amministrativo-economico connessi con l'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione intercorrono esclusivamente tra le Parti: pertanto, è esclusa ogni possibilità di accordi diretti tra l'AREU ed il personale coinvolto.

**Art. 7 – Copertura assicurativa**
Durante tutta l'attività, il personale coinvolto è da considerarsi per l'ATS al di fuori dall'orario di servizio e ciò anche ai fini assicurativi, per i rischi di infortunio e responsabilità civile verso terzi, compreso il rischio "*in itinere*" per recarsi in strutture esterne e/o fare ritorno alla sede abituale di lavoro.

**Art. 8 - Validità**
La presente Convenzione esplica i suoi effetti dal giorno della sottoscrizione fino al giorno 30.06.2020 fatte salve eventuali sopravvenute ragioni di interesse pubblico alla risoluzione anticipata, comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno o via Pec.
Le Parti potranno decidere di prorogare la durata della stessa per un ulteriore periodo da concordare.

**Articolo 9 – Riservatezza**
Le Parti si impegnano a trattare i "dati personali", in particolare i dati "sensibili" come definiti dal GDPR (Regolamento UE 679/2018) e dal D.Lgs. n. 196/2003 in quanto applicabile, di cui vengano a conoscenza nell'espletamento delle attività sopra indicate, esclusivamente per le finalità derivanti dal presente atto, con l'adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in tema di privacy.
Qualora, in ragione dell'attività richiesta dalla presente Convenzione, dovesse derivare un nuovo trattamento di dati personali, le Parti convengono che titolare del trattamento è l'AREU.
Le Parti sono tenute, nel corso dell'esecuzione del presente atto all'osservanza del GDPR (Regolamento UE 679/2018) e dal D.Lgs. n. 196/2003 in quanto applicabile, nonché di ogni altra norma in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

**Articolo 10 – Imposta di registro**
Imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione sono a carico dell'AREU. La Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa, con spese a carico della Parte che vi avrà dato causa.



Copia informatica per consultazione

**Articolo 11 – Controversie e Foro competente**
Per tutte le controversie che insorgessero nell'applicazione della presente convenzione, le Parti si impegnano a cercare la soluzione in via amichevole.
Fallito il tentativo di composizione in via amichevole, la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria, eleggendo, al tal fine, la competenza esclusiva del Foro di Milano.

**Articolo 12 – Codice di comportamento**
Le Parti dichiarano di accettare il contenuto del Codice di comportamento di AREU e del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, approvato con D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (Codice generale), di cui hanno preso visione, e di impegnarsi ad adottare nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto comportamenti conformi alle previsioni in esame.
In particolare l'ATS, anche per il tramite del personale individuato ai sensi dell'art. 2, si impegna a garantire la massima riservatezza e la non divulgazione di dati e informazioni riferiti all'attività dell'AREU.

**Articolo 13 – Clausola di chiusura**
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel codice civile, con particolare riferimento agli articoli in materia di contratto di mandato.

Milano,

Il Direttore Generale
ATS della Città Metropolitana di Milano
Walter Bergamaschi

Il Direttore Generale
AREU
Alberto Zoli

PROPOSTA DI DELIBERA N. 174/2019

***Oggetto*: CONVENZIONE TRA ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E AREU PER IL SUPPORTO E LA GESTIONE DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSONALE.**

***Attestazione***

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all'oggetto.
La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all'oggetto.

Milano, 06/05/2019

Il/La proponente del provvedimento

STUCCHI LUCA FILIPPO MARIA

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)